



SINTESI

Premi di Tesseramento e Premi di Formazione

PREMIO DI TESSERAMENTO ART 96 NOIF

Le Società che richiedono il tesseramento annuale come “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori/calciatrici che nella precedente stagione sportiva hanno avuto tesseramento annuale per Società della Lega Nazionale Dilettanti sono tenute a versare alla o alle Società della Lega Nazionale Dilettanti per le quali il calciatore/calciatrice è stato precedentemente tesserato un “premio di tesseramento” sulla base dei valori indicati nella tabella sotto riportata. In relazione alla categoria in cui milita la Società, il “premio di tesseramento” dovuto per ogni singolo tesseramento annuale è il seguente:

Calcio a 11 maschile:

Serie D	€650
Eccellenza	€500
Promozione	€350
Prima Categoria	€250
Seconda Categoria	€150
Terza Categoria	non dovuto

Calcio a 11 femminile:

Serie B	€ 350
Serie C	€ 250
Eccellenza	€ 150
Promozione	non dovuto

Calcio a 5 maschile:

Serie A	€800
Serie A2 Elite	€700
Serie A2	€500
Serie B	€400
Serie C1	€300
Serie C2	€200
Serie D	non dovuto

Calcio a 5 femminile:

Serie A	€300
Serie B	non dovuto
C.ti Prov.li/Reg.li	non dovuto

Il “premio di tesseramento” è dovuto in occasione di ogni successivo tesseramento annuale come “giovane dilettante” o “non professionista” fino alla stagione sportiva in cui il calciatore/calciatrice ha compiuto il 20° anno di età.

Agli effetti del “premio di tesseramento” vengono prese in considerazione le Società della Lega Nazionale Dilettanti titolari del tesseramento annuale nelle cinque stagioni sportive antecedenti la stagione sportiva iniziata nell’anno in cui il calciatore/calciatrice ha compiuto il 16° anno di età, per ciascuna delle quali è stabilita una quota corrispondente ad un quinto dell’intero “premio di tesseramento”. Nel caso di unica Società titolare del tesseramento annuale, alla stessa compete il premio per intero.

CALCOLO**ESEMPIO ESPLICATIVO(UTILIZZATO I PARAMETRI PER LE STAGIONI 2023/2024 E 2024/2025)**

*Per la stagione sportiva 2023/2024 la Società “VERDE”, partecipante al Campionato di Eccellenza, che richiede il **TESSERAMENTO ANNUALE** di un “giovane dilettante” (calciatore/calciatrice che in corso di stagione compie il 16° anno di età o che al 1° luglio abbia già compiuto il 16° anno di età), dovrà corrispondere un “premio di tesseramento” pari ad € 350.*

Tale premio potrà essere richiesto dalle Società della Lega Nazionale Dilettanti titolari del tesseramento annuale nelle cinque stagioni sportive antecedenti la stagione sportiva iniziata nell’anno in cui il calciatore/calciatrice ha compiuto il 16° anno di età, per ciascuna delle quali è stabilita una quota corrispondente ad un quinto dell’intero “premio di tesseramento”.

stagione sportiva	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Società titolare tesseramento	BIANCA	BIANCA	BIANCA	ROSSA	ROSSA
Importo	€70X3=€210			€70X2=€140	

Nel caso di unica Società titolare del tesseramento annuale, alla stessa compete il premio per intero.

- le “Società Formatrici” sono solo le Società della LND
- Sono escluse tra le “Società Formatrici” le Società di Puro Settore Giovanile.

CORRESPONSIONE E CONTENZIOSO

- La corresponsione del premio può avvenire liberamente tra le parti senza alcun formalismo ma si consiglia uno scambio di corrispondenza per la dimostrazione del pagamento e/o di eventuali accordi .
- Se la corresponsione del premio non viene direttamente regolata tra le parti, la società o le società che ne hanno diritto possono ricorrere in prima istanza alla Commissione Premi.
- Il ricorso, esente da tasse, deve essere inviato alla Commissione Premi a mezzo deposito telematico nella specifica sezione della piattaforma federale dedicata e, contestualmente, copia dello stesso deve essere inviata alla controparte a mezzo pec;
- al ricorso deve essere allegata, a pena di inammissibilità, la relativa ricevuta di avvenuta consegna del ricorso alla controparte.
- Le eventuali memorie e la documentazione della controparte dovranno pervenire alla Commissione Premi a mezzo deposito telematico nella specifica sezione della piattaforma federale dedicata entro il termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione del ricorso. Alla suddetta memoria, a pena di inammissibilità, deve essere allegata la relativa ricevuta di avvenuta consegna della stessa e della documentazione alla ricorrente.
- Qualora durante la pendenza della procedura con la Commissione Premi le parti riescono ad addivenire ad una soluzione transattiva l’eventuale lettera liberatoria attestante l’intervenuta transazione tra le parti, munita del visto di autenticità apposto dalla Divisione, Dipartimento o Comitato competente presso il quale deve essere depositata l’originale, deve essere inviata dalla richiedente e/o dalla resistente alla Commissione Premi a mezzo deposito telematico nella specifica sezione della piattaforma federale dedicata. Il Visto di Autenticità è necessario ed è documento indispensabile , senza la Liberatoria non potrà essere presa in considerazione dalla Commissione Premi.
- L’accoglimento del ricorso comporta a carico della società inadempiente una penale, fino alla metà del premio non corrisposto, da devolversi alla F.I.G.C.
- In caso di accoglimento del ricorso, la Commissione Premi provvede, per il tramite della Divisione, Dipartimento o Comitato Regionale di competenza, al sollecito prelievo della somma a carico della società obbligata.

- Contro le decisioni della Commissione Premi è ammessa impugnazione in ultima istanza avanti il Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche, nel rispetto delle modalità previste dall’art. 91 del Codice di Giustizia Sportiva.
- Eventuali accordi, pagamenti e/o transazioni che avvengono al di fuori di eventuali procedimenti con la Commissione Premi non necessitano di depositi presso la Commissione Premi e men che meno di Autenticazioni presso i Comitati e/o Divisioni e/o Dipartimenti. L’autenticazione è necessaria solo se la parte richiedente è parte di un procedimento presso la Commissione Premi.
- Non è necessario allegare copia dei cartellini e le attestazioni ma si consiglia di allegare le attestazioni che escono dal Portale premi della FIGC

“PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA” REGOLATO DALL’ART. 99 N.O.I.F.

- A seguito del primo tesseramento con vincolo biennale, come “giovane dilettante” o “non professionista” o “giovane di serie”, ovvero della stipula del primo contratto di apprendistato professionalizzante, o del primo contratto di lavoro sportivo, da professionista o da dilettante, in alternativa o in successione tra loro anche non continuativa, la società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alle società, per le quali il/la calciatore/calciatrice è stato/a tesserato/a, senza contratto di lavoro sportivo, a titolo definitivo o temporaneo, nel periodo compreso tra l’inizio della stagione sportiva in cui ha compiuto 10 anni e la fine della stagione sportiva in cui ha compiuto 21 anni (“Società Formatrici”), un premio di formazione tecnica, parametrato al “valore base” del premio di formazione tecnica pubblicato annualmente dalla FIGC, al biennio di tesseramento o alla durata del rapporto contrattuale e ai “coefficienti categoria” della tabella “A”, da ripartirsi in quote annuali di pari importo fra le diverse “Società Formatrici” fino alla stagione sportiva in cui è intervenuto il tesseramento biennale o la stipula del primo contratto di apprendistato professionalizzante o del primo contratto di lavoro sportivo, computando per tale ultima stagione soltanto le eventuali altre società che siano state precedentemente titolari del tesseramento per almeno due mesi.
- Il “valore base” del premio di formazione tecnica pubblicato annualmente dalla FIGC (per le stagioni sportive 2023/2024-2024/2025 e 2025/2026 il valore base è pari ad **€ 120**), alla durata del rapporto contrattuale e ai “coefficienti categoria” della tabella “A” sotto riportata, da ripartirsi proporzionalmente fra le diverse Società Formatrici fino alla stagione sportiva precedente quella in cui è intervenuta la stipula del primo contratto di lavoro sportivo o il tesseramento biennale.

Tabella A – “Coefficienti categoria” per il calcolo del premio di formazione tecnica

CATEGORIA della Società che stipula il primo contratto di lavoro sportivo	Coefficiente categoria
DILETTANTI	
3a Categoria	1
2a Categoria	2
1a Categoria	3
Promozione	4
Eccellenza	5
Campionato Naz. Serie D	6
TRA CALCIO FEMMINILE	
Promozione	0
Eccellenza	1
Serie C	2
Serie B	3
Serie A	4
TRA CALCIO A 5	
Serie D maschile	0
Serie C2 maschile	1
Serie C1 maschile	1,5
Serie B maschile	2
Serie A2 maschile	3
Serie A2 elite	3,5
Serie A maschile	4
Femminile Prov./Reg.	0
Serie B femminile	1
Serie A femminile	2
PROFESSIONISTI	
Serie C	11
Serie B	15
Serie A	18

CALCOLO

Durante la stagione sportiva 2023/2024 la Società “VERDE”, partecipante al Campionato di Eccellenza, stipula un contratto di lavoro sportivo di 2 stagioni sportive o richiede un **TESSERAMENTO BIENNALE** di un “giovane dilettante” (calciatore/calciatrice che in corso di stagione compie il 16° anno di età o che al 1° luglio abbia già compiuto il 16° anno di età), dovrà corrispondere un “premio di formazione tecnica” pari ad **€1.200** (VALORE BASE → 120 X DURATA RAPPORTO → 2 X COEFFICIENTE CATEGORIA → 5)

Tale “premio totale” potrà essere richiesto e ripartito proporzionalmente fra le “Società Formatrici”, cioè quelle Società che hanno formato il calciatore/calciatrice tra l’inizio della stagione sportiva in cui ha compiuto 10 anni e la fine della stagione sportiva in cui ha compiuto 21 anni o – se antecedente – la fine della stagione precedente quella in cui è intervenuta la stipula del primo contratto di lavoro sportivo o il tesseramento biennale.

stagione sportiva	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Società titolare tesseramento	GIALLA	GIALLA	GIALLA	NERA	NERA	NERA
Importo	€ 200X3=€600			€200X3=€600		

- In caso di primo contratto di lavoro sportivo o di rapporto di tesseramento biennale sottoscritto con Società dilettantistiche, ai fini del diritto a ricevere una o più quote del “Premio Totale”, tra le “Società Formatrici” non si considerano quelle professionistiche;
- in caso di primo contratto di lavoro sportivo, oppure di tesseramento biennale oppure di apprendistato sottoscritto con Società professionistiche, le quote di “Premio Totale” dovute a “Società Formatrici” di ambito dilettantistico sono raddoppiate;
- tra le “Società Formatrici” si considerano anche quelle che hanno sottoscritto un contratto di apprendistato e/o instaurato un tesseramento biennale;
- tra le “Società Formatrici” sono comprese anche le Società di Puro Settore Giovanile.
- nel caso in cui, in una stagione sportiva, il calciatore/calciatrice sia stato tesserato per una frazione della stessa superiore a due mesi per più “Società Formatrici”, la quota di premio di formazione riferita a quella stagione si ripartisce proporzionalmente tra dette società;

- le quote di premio di formazione corrispondenti alle stagioni sportive o in cui il calciatore/calciatrice è stato tesserato per società estere o inattive o non più affiliate alla FIGC, ovvero non risulti tesserato, sono versate in un fondo FIGC (che verrà successivamente destinato dal Consiglio Federale);
- nel caso in cui, in una stagione sportiva, il/la calciatore/calciatrice non sia stato/a tesserato/a, la quota di “Premio Totale” riferita a quella annualità non viene attribuita;
- in caso di continuità di tesseramento e/o di rapporto di lavoro sportivo con la stessa società in capo alla quale era inizialmente sorto, a qualsiasi titolo, l’obbligo di corrispondere il premio di formazione tecnica, l’importo del “Premio Totale” dovuto da detta società si calcola tenendo conto della durata complessiva dei contratti e/o del vincolo, fino ad un massimo di cinque stagioni sportive, corrispondendo di volta in volta alle “Società Formatrici” l’importo dovuto sulla base delle nuove annualità di tesseramento.
- Il precedente capoverso si applica ai casi di : i) estensione o rinnovo, senza soluzione di continuità, del contratto di lavoro sportivo ovvero del contratto di apprendistato professionalizzante con la stessa società con la quale era stato stipulato il primo contratto; ii) stipula, senza soluzione di continuità, del primo contratto di lavoro sportivo con la stessa società con cui era stato stipulato il primo tesseramento con vincolo biennale e/o il primo contratto di apprendistato professionalizzante; iii) stipula, senza soluzione di continuità, del primo contratto di apprendistato professionalizzante o di un nuovo tesseramento biennale con la stessa società con la quale era stato stipulato il primo tesseramento biennale.

CORRESPONSIONE E CONTENZIOSO

- L’importo del premio è reso disponibile alle società interessate nella specifica sezione della piattaforma telematica federale dedicata.
- La pubblicazione sulla piattaforma telematica federale vale come certificazione dell’importo del premio. Scaricare l’attestazione sulla piattaforma.
- L’importo relativo al premio di formazione tecnica non deve essere superiore a quello risultante dall’applicazione delle presenti norme e può essere ridotto con accordo scritto tra le società. Detto accordo deve essere inviato per conoscenza alla Commissione Premi entro novanta giorni dalla sottoscrizione a mezzo deposito telematico nella specifica sezione della piattaforma federale dedicata.
- Se la corresponsione del premio non viene direttamente regolata tra le parti, la società o le società che ne hanno diritto possono ricorrere in prima istanza al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche, nel rispetto delle modalità

previste dall'art. 91 del Codice di Giustizia Sportiva tramite il portale: <https://pst.figc.it/>

- Il Ricorso deve essere completo dei dati della società scrivente sottoscritto dal legale rappresentante o dai loro procuratori, devono essere motivati nonché redatti in maniera chiara e sintetica .
- Il ricorso a pena di irricevibilità, è gravato dal prescritto contributo ad oggi. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all'organo di giustizia sportiva, anche mediante addebito sul conto campionato nel caso in cui il ricorrente sia una società. I contributi dei giudizi accolti, anche parzialmente, proposti in ambito della LND e del Settore per l'attività giovanile e scolastica, sono restituiti. Il ricorso non viene restituito in caso di soccombenza ed in caso di rinuncia o di cessazione del contendere per avvenuto accordo tra le parti.

Si consiglia in fondo al ricorso di la seguente frase:

“ Si chiede che il contributo per l'accesso alla giustizia venga addebitata sull'estratto conto acceso dalla società presso la F.I.G.C. LND- Regione Emilia Romagna” .

- Il Ricorso a pena di inammissibilità deve essere notificato alla controparte via pec e poi la prova dell'avvenuta consegna devono essere allegati al ricorso al momento del deposito.
- La controparte ha diritto di inviare controdeduzioni entro il settimo giorno successivo a quello in cui ha ricevuto il ricorso, trasmettendone copia anche alla ricorrente tramite pec e dovrà depositarne la copia dell'avvenuta consegna unitamente alla memoria di controdeduzione .
- Le parti hanno diritto di farsi assistere da persona di loro fiducia e di essere sentite, ove ne facciano espressa richiesta. Il ricorrente dovrà formulare tale richiesta nel ricorso mentre la controparte nelle controdeduzioni.
- Al Ricorso vanno allegati i seguenti documenti :
 - Fotocopia carta identità del legale rappresentante del ricorrente;
 - Copia dell'avvenuta consegna a controparte del ricorso ;
 - Copia attestazione del premio di formazione che esce dal portale dei premi .

PRESCRIZIONE per entrambi i Premi

- Il diritto al premio di formazione tecnica ed al premio di tesseramento si prescrivono al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato.
- Il diritto al Premio di formazione tecnica” ed al Premio di Tesseramento maturati nella stagione sportiva 2023/2024 si prescrivevano inizialmente entro il 30 giugno 2025, ma sono stati prorogati **al 28 febbraio 2026.**
- Il diritto al Premio di Formazione Tecnica ed al Premio di Tesseramento maturati nella stagione sportiva 2024/2025 si prescrivono al 30 giugno 2026.
- Il diritto al Premio di Formazione Tecnica ed al Premio di Tesseramento maturati nella stagione sportiva 2025/2026 si prescrivono al 30 giugno 2027.
- Attenzione che per un orientamento del Tribunale Federale in relazione al vecchio premio di preparazione, la prescrizione si interrompeva **SOLO** con il deposito del Ricorso.

Link utili :

Portale Processo Sportivo Telematico : <https://pst.figc.it>

Noif Aggiornate dal 91 al 118 : https://www.figc.it/media/276157/tit7_noif_art_da91_a118_-20-06-2025_aggiornato-al-cu325_publicare_dal_1_luglio.pdf

Codice di giustizia Sportiva : https://www.figc.it/media/276306/codice-di-giustizia-sportiva-figc_modifica_-aggiornato_su_cu_18a_del_10-07-2025.pdf

per problematiche relative al portale premi : supportotecnico@figc.it;